
ESCLUSIONI ISCRIZIONE AL RENTRI

La Legge 199/2025 del 30/12/2025 cosiddetta “Legge di Bilancio” e in vigore dal 1° gennaio 2026, ha modificato la disposizione che individua i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) e, soprattutto, introducendo esplicitamente alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione.

Gli operatori che restano tenuti all’iscrizione al RENTRI sono:

- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- trasportatori, intermediari, produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.

Le nuove esclusioni dall’obbligo di iscrizione sono:

- consorzi o sistemi di gestione (individuali o collettivi);
- produttori di rifiuti esonerati dall’obbligo di registro cronologico quali:
 - imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. con volume d’affari annuo \leq 8.000 euro;
 - imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
 - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con non più di 10 dipendenti.
- imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- saloni di parrucchiere, istituti di bellezza, servizi di manicure/pedicure e tatuaggi/piercing che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03* (indicati come aghi, siringhe e oggetti taglienti usati);
- produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in ente o impresa.

Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse dall’obbligo del RENTRI ma risultano già iscritti devono presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI, mentre in assenza di cancellazione, l’operatore viene considerato iscritto su base volontaria.

Gli enti/imprese produttori iniziali che raccolgono e trasportano i propri rifiuti rimangono tenuti all’iscrizione al RENTRI solo quando obbligati in qualità di produttori (quindi la valutazione va fatta sulla tipologia di rifiuti).

Infine, i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI devono registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.